

Prot. n. 19/08

Al Direttore dell'Ente Parco dei Monti Lucretili
Dott. Luigi Russo

p. c. Al Presidente dell'Ente Parco dei Monti Lucretili

Ai membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco dei Monti Lucretili

Avv. Valentina Stefutti

Avv. Riccardo Biz

Arch. Giovanna Bargagna

Sig. Fulvio Albanese

Cai di Tivoli

Comitato contro le antenne

Comitato Promotore

FIE

Italia Nostra

La Palombella

La Rosa dei Nirb

Legambiente Lazio

Mountain Wilderness

Soccorso Alpino

WWF

Oggetto – **Installazione traliccio di Radio Subasio – comunicazioni.**

1



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

In modo del tutto inusuale il Presidente dell'Ente Parco dei Monti Lucretili, Dott. Paolo Piacentini ha comunicato con un proprio messaggio di posta elettronica dello scorso 28 agosto che <<gli fa molto piacere>> inviare in allegato la lettera del Direttore dell'Ente Dott. Luigi Russo che porta lo stesso oggetto della presente: la nota di accompagnamento trasmessa via e-mail è stata da lui stesso definita <<un atto d'informazione necessario che ho voluto allargare a tutti gli amici di questa lista perché ci sono persone che sulla questione Monte Gennaro continuano, in modo strumentale, a polemizzare con il Parco invece di esprimere solidarietà verso una battaglia dura e lunga che certo non pensavo di ritrovarmi ad affrontare>>.

A giudizio dello stesso Presidente Piacentini, si tratta da un lato di <<una lettera molto sentita che cerca di fare giustizia in merito a tutta una serie di polemiche che in questo ultimo periodo hanno visto l'Ente sotto pressione rispetto alla battaglia contro il traliccio di Monte Gennaro>>: per tali ragioni si sente dall'altro lato in <<dovere sacrosanto di difendere l'operato dei miei collaboratori>>, arrivando per contro ad accusare di non avere <<mai visto al nostro fianco associazioni che, so per certo, condividono idealmente la nostra posizione>>.

Premesso che l'associazione VAS è intervenuta nel procedimento di cui all'oggetto solo di recente con nota prot. n. 18 dell'11.7.2008, a cui peraltro non hanno ancora dato risposta a tutt'oggi né il Presidente né il Consiglio Direttivo né il Direttore dell'Ente Parco (benché espressamente chiamati in causa nell'ambito delle rispettive competenze), e che all'accusa del Dott. Paolo Piacentini verrà data una separata ed altrettanto adeguata risposta anche e soprattutto per quanto riguarda le dichiarazioni riportate nella sua e-mail del 28.8.2008, in questa sede interessa portare la seguente serie di considerazioni che in termini sia di "metodo" che soprattutto di "merito" riguardano i contenuti della lettera del Direttore Dott. Luigi Russo.

1 – Benché il suddetto messaggio di posta elettronica sembri avere più il carattere della riservatezza e della informalità, il Dott. Paolo Piacentini parla anche e soprattutto come "Presidente dell'Ente" formalizzando anticipatamente in allegato una lettera su carta intestata del Direttore Dott. Paolo Russo che non porta però né firma autografa né data né protocollo e che non avendo quindi il carattere dell'ufficialità potrebbe essere "sconfessata" in qualsiasi momento successivo dallo stesso interessato che secondo il Presidente ne sarebbe stato l'unico autore: a parte la "scorrettezza amministrativa" (comunque inaccettabile da parte di chi è stato messo ai vertici dell'Ente Parco e che arriva a scambiare per "collaboratore" una figura amministrativa precisa quanto autonomamente distinta quale è quella del "Direttore", quasi fosse un "suo" dipendente), in termini di "metodo" è del tutto insolito che un Presidente arrivi ad "interpretare" e "condividere" le finalità di una lettera del suo Direttore con una apposita personale e-mail e senta il bisogno di darne le "motivazioni" che nella missiva stessa non appaiono affatto con i "toni" (specie di accusa) che gli ha voluto invece dare il Dott. Piacentini.

2

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

A tal riguardo va messo in evidenza che, se nel prossimo futuro si ritenesse opportuno non trasmettere più la lettera del Direttore, si verrebbe a legittimare il sospetto di un maldestro tentativo del Dott. Paolo Piacentini di “giustificare” tanto il proprio operato quanto quello del Direttore, rigettando così secondo lui polemiche strumentali.

Dovendo comunque considerare come “ufficiale” il messaggio di posta elettronica del 28.8.2008, si deve conseguentemente prendere per “buona” anche la lettera del Dott. Luigi Russo, indipendentemente dall’interrogativo se verrà mai firmata, protocollata e trasmessa, e rispondere quindi ad essa su un piano di ufficialità.

2 – Se da un lato può essere comprensibile che nel suo messaggio di posta elettronica il Presidente si possa permettere di affibbiare dei “*carissimi*” a tutte le persone che ha voluto coinvolgere, dall’altro lato non è assolutamente accettabile che il Direttore dell’Ente Parco Dott. Luigi Russo sotto la comune definizione di “*colleghi ed amici*” si permetta di coinvolgere anche e soprattutto chi non è sicuramente suo collega più che amico, come ad esempio l’Arch. Giovanna Bargagna (suo diretto superiore in quanto Responsabile regionale della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del Dipartimento Territorio, che ha firmato la pronuncia favorevole di Valutazione di Incidenza prot. n. 85453 del 15.5.2008) o il Sig. Fulvio Albanese (altro diretto superiore in quanto facente parte del personale della Segreteria dell’Assessore all’Ambiente On. Filiberto Zaratti), o gli Avvocati Riccardo Biz (consulente legale della Regione Lazio) e Valentina Stefutti (attuale consulente legale dell’Ente Parco).

A tal ultimo riguardo appare quanto meno “curioso” che il Dott. Luigi Russo abbia inteso trasmettere la sua lettera direttamente all’Avv. Biz, estendendola invece solo per conoscenza all’Avv. Stefutti: una presumibile spiegazione potrebbe derivare dalla considerazione che nei 2 ricorsi al TAR citati nella sua lettera, finora promossi e vinti da Radio Subasio, l’Ente Parco è stato difeso dall’Avv. Riccardo Biz, mentre l’Avv. Valentina Stefutti è stata assunta al posto dell’Avv. Biz (ma assieme all’Avv. Alessio Petretti che non figura invece negli indirizzi) per predisporre il ricorso al Consiglio di Stato, che non è invece affatto citato dal Dott. Luigi Russo e di cui è stata fissata l’udienza per il prossimo 19 settembre.

In termini personali tengo a chiarire che se il Dott. Luigi Russo arriva a considerarmi un “amico”, quanto meno per le telefonate intercorse con lui quando ricopriva la carica di Commissario Straordinario dell’Ente di gestione della Riserva Naturale di Monte Navegna e Monte Cervia, altrettanto potrò considerarmi nei suoi confronti solo e soltanto quando avrà dimostrato coi fatti concreti di avere assunto i provvedimenti che gli spettano istituzionalmente per la parte di sua competenza e che ho espressamente richiesto con la nota di VAS prot. n. 18 dell’11.7.2008.



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

3 - Dal momento che il Dott. Luigi Russo si permette <<in conclusione di ricordare che i problemi ambientali trovano la loro origine proprio nell'ignoranza, nella cattiva informazione e nella scarsa sensibilità verso le tematiche della conservazione dell'ambiente ed è proprio in questo campo che devono essere maggiormente impegnate le Associazioni ambientaliste>>, dovrebbe gentilmente spiegare perché fra i soggetti che si sono impegnati (quanto meno più di Legambiente Lazio o di diverse delle associazioni minori "locali" che ha voluto includere negli indirizzi) non abbia ricompreso anche il "Comitato Nazionale del Paesaggio" che in termini di corretta informazione ha diramato più di un comunicato stampa assieme ed Italia Nostra, Mountain Wilderness e WWF.

4 - Mi permetto a mia volta di ricordare al Dott. Luigi Russo (in termini per ora di "metodo") che ai sensi del 4° comma dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997 <<il direttore è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione>>: tradotto in termini pratici, il suddetto dettato normativo comporta l'obbligo non solo di indirizzare le "comunicazioni" dell'Ente a tutti i soggetti veramente interessati, lasciandone intendere nel testo le ragioni del loro coinvolgimento, ma di usare il linguaggio "diplomatico" che richiede la carica che riveste.

Ne deriva da un lato che se si rivolge quasi esclusivamente alle "Associazioni ambientaliste" (come chiarito anche dal Dott. Paolo Piacentini) non si capisce l'accostamento con dirigenti e funzionari regionali, oltre che consulenti legali della Regione e dell'Ente Parco, mentre dall'altro lato non è accettabile che in termini di ufficialità si rivolga ad "egregi colleghi e amici" per permettersi poi di invitarli <<tutti, in tono amichevole ... a leggere bene i documenti e a rivolgere il massimo impegno in queste battaglie soprattutto verso gli aspetti della comunicazione e della sensibilizzazione a tutti i livelli>>, specie se il "tono amichevole" viene contestualmente (se non anticipatamente) "interpretato" dal Dott. Paolo Piacentini come precisa volontà di <<fare giustizia in merito a tutta una serie di polemiche che in questo ultimo periodo hanno visto l'Ente sotto pressione>>.

La diretta responsabilità della correttezza amministrativa e dell'efficienza dell'Ente avrebbe dovuto comportare per il Dott. Luigi Russo non tanto il continuare a fare l'ambientalista impegnato nel passato e la condivisione <<delle motivazioni che sono alla base delle azioni>> delle Associazioni ambientaliste coinvolte, quanto l'adozione direttamente o far adottare dal Consiglio Direttivo i provvedimenti volta per volta dovuti, specie quelli richiesti da VAS, se veramente ne condivide (non solo a parole) le motivazioni che sono alla base dell'istanza trasmessa con la nota prot. n. 18 dell'11 luglio scorso.

Si passa così dal "metodo" al "merito" della lettura degli "atti salienti" che il Dott. Luigi Russo ha voluto citare (peraltro in modo incompleto) a "giustificazione" dell'operato fin qui svolto dalla "Direzione dell'Ente": non si può al riguardo rilevare come il Dott. Luigi Russo sembra essersi preoccupato di considerare come "atti salienti" esclusivamente quelli da lui

4

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

emanati, quasi a voler fare un “distinguo” tra il suo operato e quello del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Dal momento che si condivide appieno l’invito che il Dott. Luigi Russo ha fatto anche a VAS riguardo al massimo impegno da rivolgere verso gli aspetti della “comunicazione” e “sensibilizzazione” a tutti i livelli, raccogliamo l’invito nei punti che seguono e che sono dichiaratamente finalizzati a fornire quella stessa corretta informazione che invece a nostro giudizio non ha dato in modo completo ed esaustivo il Direttore dell’Ente Parco.

5 - Con riferimento alla Conferenza dei Servizi convocata il 16.3.2004, il Dott. Luigi Russo afferma che <<l’Ente Parco dichiara in quella sede, in sintonia con il Dipartimento regionale, l’impossibilità ad emanare un parere che, pertanto, non emette>>.

Come risulta testualmente dal relativo verbale, l’Ente Parco dei Monti Lucretili <<ritiene improcrastinabile il risanamento ambientale dell’area>> in Comune di Palombara Sabina, occupata dalle antenne di “Radio Subasio” da rilocalizzare, ma <<pur non avendo elementi ostativi alla destinazione dell’area da destinare a sito per impianti radio, rappresenta una poca chiarezza delle norme del piano del parco in ordine alla compatibilità di simili impianti>>, per cui <<al fine di poter esprimere il parere favorevole sulla proposta del nuovo sito ... porrà un quesito alla Regione per accertare, nello specifico caso in questione, la fattibilità della proposta alla luce dei vantaggi che essa determinerebbe nell’area del Parco>>.

La Regione Lazio a sua volta <<nel prendere atto e nel condividere le considerazioni formulate dall’Ente Parco, si impegna a sciogliere la riserva che l’Ente formulerà allo scopo di consentirgli l’espressione del parere di competenza>>: a tutt’oggi non è stata sciolta alcuna “riserva”, nemmeno dopo che l’Ente Parco con nota prot. n. 4837 del 5 ottobre 2004 ha posto il quesito, rispettando quanto aveva anticipato in Conferenza di Servizi.

Al riguardo va messo anzitutto in evidenza che la suddetta dichiarazione di rimando è stata rilasciata nel 2004 dalla precedente Direzione e Presidenza dell’Ente in modo del tutto non corretto dal momento che la costruzione di una antenna o di un traliccio stabilmente ancorato al suolo rientra nella categoria delle opere edilizie (come ampiamente sancito ormai dalla Giurisprudenza consolidata in materia) e gli articoli 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili tanto nella Zona A quanto soprattutto nella Zona B della vetta di Monte Gennaro prescrivono il divieto assoluto di opere edilizie e quindi anche la costruzione di tralicci: ciò nonostante, malgrado l’espressa richiesta di VAS, né il Direttore né il Presidente né il Consiglio Direttivo hanno voluto finora ribadire questa circostanza, venendo in tal modo a sopperire da un lato anche all’inerzia della Regione Lazio che non ha finora sciolto le riserve poste al riguardo ed a disconoscere formalmente dall’altro lato il parere espresso dall’Ente Parco in sede di Conferenza di Servizi del 16.3.2004.

5

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Ne è derivato come conseguenza gravemente negativa la doppia sconfitta al TAR del Lazio, perché se è vero da un lato che l'Ente non ha rilasciato materialmente alcuna "autorizzazione", è altrettanto oggettivo (anche per il TAR) che il medesimo Ente non ha nemmeno espresso quel "parere negativo" o "dissenso" che avrebbe sospeso i lavori della Conferenza dei Servizi, ma ha anzi dichiarato che non sussistevano <<elementi ostativi alla destinazione dell'area da destinare a sito per impianti radio>>.

A tale riguardo va messo ancor più in risalto in secondo luogo in termini di correttezza, intesi soprattutto in senso giuridico, che tanto il Direttore quanto i suoi collaboratori sembrano avere ignorato del tutto che dopo le modifiche apportate all'art. 14 della legge n. 241/1990, che ha istituito e disciplinato lo strumento della Conferenza di Servizi, ai sensi del 1° comma dell'art. 14-ter <<la conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti>> (ovviamente convocati) mentre il successivo comma 7 dispone che <<si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata>>.

Il 3° comma del successivo art. 14-quater stabilisce che solo <<se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale>> la decisione deve essere rimessa o al Consiglio dei Ministri o alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Unificata: in caso contrario il progetto viene approvato a maggioranza semplice.

Dal momento che l'Ente Parco nel 2004 non ha espresso alcun motivato dissenso, pur non avendo rilasciato nemmeno alcun parere favorevole, il progetto di Radio Subasio è stato considerato approvato a maggioranza semplice anche dal TAR del Lazio, con l'acquisizione implicita (ai sensi del 7° comma dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990) dell'assenso dell'Ente Parco proprio perché non si è espresso al riguardo.

In questa sede interessa mettere in evidenza che, ai fini dello snellimento delle procedure, la Conferenza dei Servizi consente l'acquisizione contestuale tanto del nulla osta dell'Ente Parco (che può essere anche di dissenso o non espresso) quanto del nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio (che può e deve essere a sé stante, in caso di mancata pronuncia da parte dell'Ente Parco) e che la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio con ordinanza n. 6030 del 20.12.2007 ha considerato che il comma 7 dell'art. 87 del Codice delle Comunicazioni emanato con D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 consente l'utilizzo della Conferenza dei Servizi anche con approvazione del progetto adottata a maggioranza dei presenti, a condizione che il dissenso non <<sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale>> ed ha conseguentemente <<ritenuto che l'Ente non aveva espresso il proprio dissenso in sede di conferenza dei servizi>>, per cui ha accolto la richiesta di sospensione <<del diniego da parte dell'Ente Parco Monti Lucretili del nulla osta all'installazione dell'impianto trasmittente del 17.10.2007 prot. 5557>>.

6

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Più o meno con le stesse motivazioni la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio con ordinanza n. 2352 dell'8 maggio 2008 ha disposto la sospensione <<del divieto dell'Ente Parco Monti Lucretili del 9.4.2008 ad intraprendere lavori senza autorizzazione>>, ribadendo la validità dello <<strumento della conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri necessari>>, ma ignorando del tutto il "parere" della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, che non c'è stato benché "necessario" più di tutti gli altri.

6 - Malgrado l'ordinanza del TAR n. 6030 del 20.12.2007 lasciasse chiaramente intendere <<che l'Ente non aveva espresso il proprio dissenso in sede di conferenza dei servizi>>, con nota della Direzione dell'Ente Parco prot. 2284 del 9.4.2008 (firmata per altro da un collaboratore "per ordine del direttore") è stata presa a riferimento l'autorizzazione ai soli fini del vincolo idrogeologico che era stata rilasciata dalla Provincia di Roma con nota prot. n. 011778 del 25.1.2008, ma che è dichiaratamente da intendersi non valida in assenza del nulla osta dell'Ente Parco, per cogliere lo spunto di <<diffidare dall'intraprendere qualsiasi tipo di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Ente>>: **pur dovendo ipotizzare da un lato che la società Radio Subasio poteva a maggior ragione impugnare presso il TAR anche quell'atto di diffida e sapere ormai dall'altro lato che le Norme Tecniche del Piano di Assetto vietano l'installazione del traliccio, per cui in termini di "merito" è perfettamente inutile chiedere il rilascio di un nulla osta che si dovrebbe comunque rigettare**, anziché esporre in modo chiaro ed inconfutabile le ragioni tecniche e giuridiche della impossibilità di "autorizzare" l'intervento (predisponendo così una valida ed anticipata difesa da opporre a qualunque censura portata al TAR), si è preferito ricordare in termini di "metodo" soltanto l'obbligo di acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente Parco senza minimamente sconfessare il "parere" dato nella Conferenza di Servizi del 16.3.2004, comunque non di dissenso e ad ogni modo espresso in contrasto con le Norme Tecniche del Piano di Assetto, lasciando così implicitamente ancora intendere che, se formalmente richiesto, il nulla osta potrebbe essere rilasciato.

Sulla base anche del suddetto documento il Dott. Luigi Russo arriva addirittura ad affermare (al punto 2) che <<la Direzione dell'Ente Parco ha, di contro, più volte emanato chiari dinieghi all'installazione del detto traliccio>>: **una dichiarazione del genere non risponde assolutamente al vero per le seguenti ragioni.**

Come risulta dal resoconto sommario della Conferenza dei Servizi del 16.3.2004, il Dott. Boldrini a nome della Direzione dell'Ente Parco dei Monti Lucretili ha dichiarato l'esatto contrario, perché ha fatto sapere di non avere <<elementi ostativi alla destinazione dell'area da destinare a sito per impianti radio>>: con nota prot. n. 4837 del 5.10.2004, firmata anche dall'allora Direttore Dott. Giuseppe Valeriani, l'Ente Parco con riferimento al <<progetto di

7

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

delocalizzazione>> ha addirittura dichiarato che <<la realizzazione di un nuovo traliccio localizzato in un sito adiacente presenta, rispetto alla situazione attuale, i seguenti vantaggi>>, perché <<migliora l'aspetto paesaggistico in quanto la realizzazione di un solo traliccio posizionato a quota più bassa rispetto alle quote attualmente impegnate garantisce il recupero delle vedute tipiche della zona>>.

Per quanto riguarda la nota prot. n. 5557 del 17.10.2007, si riporta di seguito il passo del ricorso al Consiglio di Stato promosso dallo stesso Ente Parco, che sconfessa la dichiarazione del Dott. Luigi Russo: <<Successivamente, la Società Immobiliare Parioli di Monte Gennaro (doc.12), proprietaria della strada di accesso alla sommità del Monte, dove, come si è visto, doveva essere collocato l'impianto, chiedeva, tramite il Comune di Palombara Sabina, se fosse stato rilasciato il nulla osta dell'Ente Parco. Di tal che l'Ente replicava di non aver mai rilasciato alcun provvedimento autorizzatorio a Radio Subasio, né di aver mai autorizzato l'accesso ai mezzi necessari all'installazione del traliccio.

Al contempo, con nota prot. 5557 del 17 ottobre 2007 (doc. 13), l'Ente Parco comunicava all'Unione dei Comuni "Civitates Sabinae", che in pari data aveva fatto espressa richiesta di informazioni con nota prot. 5542 (doc.14), di "non aver rilasciato alcuna autorizzazione ai fini della realizzazione di detto intervento".

Come si vede, si tratta(va) di una mera comunicazione, peraltro sollecitata direttamente ed esplicitamente dall'Unione dei Comuni Civitates Sabinae.

Pur tuttavia, ancora una volta sul falso presupposto che l'Ente Parco avesse espresso un vero e proprio diniego, la Società Radio Subasio ricorreva nuovamente al TAR Lazio con motivi aggiunti al precedente ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento, previa sospensione dei suoi effetti>>.

Il falso presupposto che l'Ente abbia espresso un diniego c'è anche nella successiva nota prot. n. 2284 del 9.4.2008, dove il "diniego" espresso va considerato <<per qualsiasi tipo di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Ente>> e non certo per la installazione del traliccio.

7 - Il Dott. Russo fa sapere che i 2 presunti "dinioghi" emanati dall'Ente Parco sono stati <<regolarmente impugnati al T.A.R. dalla società Radio Subasio e, ahimè, altrettanto regolarmente con successo>>, ma non spiega le ragioni della sconfitta dell'Ente Parco: in assenza di valide motivazioni, anche il più sprovveduto dei cittadini è autorizzato ad ipotizzare o che abbia ragione il TAR (e con esso Radio Subasio) o che l'Ente Parco non sia stato capace di dimostrare a sufficienza le ragioni della più totale incompatibilità del progetto di installazione del traliccio.

8 - Al punto 3 della sua nota il Dott. Luigi Russo fa riferimento al parere favorevole per la valutazione di incidenza, che ha rilasciato la Regione Lazio con la precisazione che <<poiché

l'intervento ricade all'interno del Parco Naturale Monti Lucretili, si rende necessario acquisire il nulla-osta dell'Ente Parco.>>, per concluderne che <<la Direzione dell'Ente non è tenuta ad agire se non in funzione di una specifica richiesta della società Radio Subasio che, infatti, è tenuta ad acquisire il nulla-osta dell'Ente Parco>>.

La Direzione dell'Ente era invece tenuta ad agire per le seguenti ragioni.

Con deliberazione n. 533 del 4.8.2006 la Giunta Regionale del Lazio aveva approvato le <<Misure di conservazione transitorie obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale>>, che erano vigenti per non più di 18 mesi e che sono quindi scadute dal 10 aprile 2008: la lettera b) del punto n. 1 relativo alle norme generali stabiliva ad ogni modo che <<nelle porzioni delle ZS ricadenti all'interno delle aree naturali protette le presenti misure di conservazione si integrano con le norme di salvaguardia previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva>>, che è il divieto di costruzione di qualunque nuova opera edilizia (e quindi anche di tralicci) stabilito dall'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili.

Per sostituire da un lato le "misure di conservazione" scadute dal 10.4.2008 e per adeguarsi dall'altro lato ai "criteri minimi" dettati dallo Stato con il D.M. emanato il 17 ottobre 2007, con deliberazione n. 363 del 16 maggio 2008, concernente la "Rete Europea Natura 2000", la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le <<Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale>>, che sono state poi pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2008 e che sono quindi entrate in vigore da tale data: al punto 5 del provvedimento la Giunta Regionale ha comunque deliberato <<di stabilire che, nelle porzioni delle ZPS ricadenti all'interno delle aree naturali protette, le misure di conservazione riportate nella presente deliberazione si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva>>.

Ne deriva che dall'11 aprile 2008 al 27 maggio 2008 per tutte le ZPS ricadenti nel territorio della Regione Lazio non era applicabile nessuna delle "misure di conservazione" dettate dalla Giunta Regionale.

In tale caso di vuoto normativo, come sancito dalle pronunce del TAR del Lazio del 24.11.2005 e del Consiglio di Stato del 14.2.2006 che ha ottenuto questa associazione, avrebbero dovuto valere le "misure di salvaguardia" stabilite dagli articoli 6 ed 11 della legge n. 394/1991, che vietano qualunque trasformazione del territorio o comunque: siccome le "misure di salvaguardia" del Parco dei Monti Lucretili sono state sostituite dalle Norme Tecniche del Piano di Assetto, ne deriva che a maggior ragione vige il divieto di installazione di qualunque tipo di traliccio.

In forza delle ragioni suddette, la pronuncia favorevole di valutazione di incidenza presenta degli evidenti vizi di legittimità, che il Dott. Luigi Russo – per rispetto della



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

correttezza amministrativa che gli è prescritta dalla legge - aveva il dovere di rilevare e segnalare alla stessa Regione Lazio, chiedendo l'annullamento dell'atto nell'esercizio del potere di autotutela sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Non risulta che il Dott. Luigi Russo abbia fatto niente di tutto questo né che abbia esposto la problematica suddetta con una relazione al Consiglio Direttivo, demandando se non altro a lui la decisione al riguardo, **ivi compresa l'eventualità di impugnare l'atto della Regione presso il TAR del Lazio.**

9 - La nota del Direttore ripercorre soltanto la storia documentale del progetto di installazione in Comune di S. Polo dei Cavalieri di un traliccio di 92 metri, presentato da Radio Subasio il 22.7.2003 soprattutto per delocalizzare i propri impianti installati poco distante in Comune di Palombara Sabina, ma non fa cenno alcuno alla installazione ben più devastante di 2 antenne sulla stessa vetta di Monte Gennaro decisa dalla Regione Lazio con il Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti adottato con la delibera della Giunta Regionale n. 172 del 13.3.2007 a seguito della Conferenza dei Servizi del 21.12.2005 che è stata tenuta senza la partecipazione dell'Ente Parco: il P.T.C. prevede sull'area del sito di mq. 7.200 la installazione di 2 tralici, con una ipotesi di 17 emittenti per traliccio sia di 1° che di 2° livello che costituisce la delocalizzazione delle antenne da Monte Mario e da Monte Cavo.

Non risulta che l'attuale Direzione dell'Ente Parco abbia fin qui rilevato e comunque contestato nelle opportune sedi istituzionali i vizi di legittimità di quella delocalizzazione.

Con nota prot. n. 2075 del 26.4.2007, trasmessa a tutti i soggetti interessati della Regione Lazio e della Provincia di Roma, nonché a tutti i Sindaci del Parco, il Presidente dell'Ente Parco dei Monti Lucretili Paolo Piacentini ha comunicato di avere avuto mandato dal Consiglio Direttivo di attivarsi per manifestare l'opposizione alla installazione delle antenne sulla vetta di Monte Gennaro, motivata - oltre che dalla mera constatazione che la localizzazione <<non ha visto il coinvolgimento dell'Ente nell'apposita Conferenza dei Servizi del 21 dicembre 2005>> - dalla normativa del Piano di Assetto <<che esclude ... la realizzazione degli impianti in oggetto>>: va a tal ultimo riguardo messo in evidenza significativa che l'espressione suddetta è stata preferita dal Presidente Dott. Piacentini alla richiesta del consigliere Gilberto De Angelis che aveva chiesto l'uso dell'espressione "incompatibilità assoluta".

Ancor più significativo e paradossale è che mentre **i Comuni di Palombara Sabina e di S. Polo dei Cavalieri che sono membri della Comunità del Parco hanno presentato le rispettive osservazioni al P.T.C. della Regione Lazio**, l'attuale Direzione dell'Ente Parco non ha ritenuto di fare altrettanto (né peggio che mai di impugnare il provvedimento presso il TAR del Lazio).



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

10 - In data 6 marzo 2006 L'Ente Parco ha presentato il progetto internazionale dal titolo "Piani di gestione ZPS IT6030029 Monti Lucretili e pSIC": il Piano di gestione della ZPS appare in piena sintonia e coincidenza con la normativa del Piano di Assetto del Parco perché per Monte Gennaro prevede nella scheda di azione n. 16 la bonifica dell'area dagli impianti radiotrasmettitori.

Il Piano di gestione è stato redatto a nome e per conto dell'Ente dal Dott. Agrilio Emiliano e dalla Dott.ssa Casella Laura sotto il coordinamento scientifico del Prof. Francesco Spada, che poi sotto il nome della società "Hydrangea" il 28 aprile scorso hanno redatto per conto di Radio Subasio una relazione documentata sulla fattibilità della installazione del traliccio metallico, che invece viene dagli stessi negata nel piano di gestione.

Malgrado l'evidente "incompatibilità" di comportamento, non risulta che il Dott. Luigi Russo abbia assunto alcun provvedimento cautelare di diffida in termini sia di penale che di risarcimento danni in difesa degli interessi lesi dell'Ente Parco.

11 - IL DOTT. LUIGI RUSSO SEMBRA ESSERE ARRIVATO AL PUNTO DI CONSIGLIARE IN UN SUO APPUNTO DI "CONTRASTARE" IL PROGETTO DEL TRALICCIO DI 92 METRI DI RADIO SUBASIO PROPONENDO AL SUO POSTO 3 TRALICCI DI 50 METRI CIASCUNO, IGNORANDO DEL TUTTO LE NORME TECNICHE DEL PIANO DI ASSETTO: DI FRONTE A QUESTO COMPORTAMENTO È SUPERFLUO OGNI ULTERIORE COMMENTO ALLA DICHIARAZIONE SECONDO CUI LA DIREZIONE DELL'ENTE PARCO AVREBBE PIÙ VOLTE EMANATO CHIARI DINIEGHI ALL'INSTALLAZIONE DI DETTO TRALICCIO.

Voglio in conclusione ricordare al Dott. Luigi Russo da un lato il suo convincimento che <<è sempre opportuno garantire a ciascuno la possibilità di svolgere il proprio lavoro con serenità>> e dall'altro lato la sua considerazione che si tratta di <<lavoro per il quale siamo tenuti già ad assumerci ogni responsabilità>>.

Premesso che la serenità con cui si svolge il proprio lavoro si ha soprattutto quando si è in pace con la propria coscienza, se le Norme Tecniche del Piano di Assetto vietano in modo oggettivo la installazione tanto del traliccio di Radio Subasio quanto dei 2 tralicci previsti dal P.T.C. della Regione Lazio, il Dott. Luigi Russo non può non assumersi la piena responsabilità che gli compete come "Direttore" dell'Ente Parco, adottando nella più totale serenità tutti i provvedimenti che in modo inattaccabile dimostrino l'incompatibilità assoluta di qualunque tipo di traliccio.

11

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma 118
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

A mio giudizio “provvedere” su tutte le questioni esposte nella nota di VAS prot. n. 18 dell’11.7.2008 fa parte dei doveri istituzionali e delle finalità statutarie che il Dott. Luigi Russo è tenuto a rispettare ed a far rispettare a tutela del Parco dei Monti Lucretili di cui gli è stata affidata la Direzione.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 9 settembre 2008

12

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

*Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994*

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264